

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 18/11/2025

FATTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio riguarda un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 15/07/2020 ed estinto anticipatamente con decorrenza 30/11/2024.

Il ricorrente, infruttuoso il prodromico reclamo, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso degli oneri accessori spettantigli in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento, pari ad un ammontare complessivo di € 1.579,00, oltre interessi e spese di lite.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce di aver già rimborsato quanto dovuto in base alla disciplina applicabile e chiede il rigetto del ricorso.

Più specificatamente, evidenzia che la disciplina del credito ai consumatori di derivazione eurounitaria è inapplicabile alle estinzioni anticipate dei finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto di stipendio/pensione, regolate, invece, dall'art. 6 *bis* del D.P.R. n. 180/50 in quanto *lex specialis*, non colpito da dichiarazione di incostituzionalità né interessato da pronunce della Corte di Giustizia.

Soggiunge che i più recenti interventi normativi sull'art. 11 *octies*, secondo comma, del D.L. n. 73/21 richiamano le "pronunce" della CGUE, donde la possibilità di riferirsi anche alla sentenza del 09/02/2023 (relativa al caso C-555/21 *UniCredit Bank Austria C-555/21*), convergendo in ordine all'esigenza di rispettare le norme civilistiche in tema di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo conseguenti a prestazioni concluse al momento della concessione del finanziamento.

Rileva , ancora , che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 09/02/2023, ha affermato che “[l]’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE [...], deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”, precisando che la differenza rispetto ai principi della sentenza Lexitor è solo di “contesto” e non di “merito”, in quanto se nei contratti di credito immobiliare è presente il “PIES”, nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto esiste il modulo “SECCI” (cita Trib. di Castrovillari, sentenza n. 332/2023, Giudice di Pace di Napoli, sentenze n. 22794/2023 e 23151/2023, Trib. di Varese, sentenza n. 511/2023). Sostiene , nel merito , che il conteggio estintivo era stato elaborato in conformità a quanto previsto dal contratto, le cui clausole , approvate dal cliente stesso, illustrano gli oneri non rimborsabili al cedente in caso di estinzione anticipata (cita Trib. di Milano, sentenza n. 3766/2022, Trib. di Asti, sentenza n. 255/2020). Da ultimo , precisa che , come previsto contrattualmente, l’erogazione del premio assicurativo è un onere posto esclusivamente a carico dell’Istituto Finanziatore per l’intera durata della copertura assicurativa e quindi non rimborsabile non costituendo un esborso a carico del ricorrente.

Conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e , in subordine, il suo rigetto.

DIRITTO

Il ricorso va parzialmente accolto.

Il Collegio ritiene anzitutto doveroso chiarire il quadro normativo in cui si colloca la fattispecie in esame, relativa all’individuazione dei costi del finanziamento da restituire in caso di sua estinzione e dei criteri per determinarne l’ammontare.

Come noto, l’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell’ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata di essi , ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi antecedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (up front) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza Lexitor. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull’esigenza di confermare quelli concernenti il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della Corte Costituzionale e resa anteriormente all’entrata in vigore del DL n. 73/2021 , a tenore della quale “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad

applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

Previa disamina attenta della normativa, così come si è andata strutturando fino all'epilogo riconducibile alla sentenza della corte costituzionale, da cui è derivato il ripristino del regime anteriore alla legge del 2021/106 (di conversione del D.L. n.73/2021), questo Arbitro, dunque, aderisce al descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

L'estensione della ripetibilità anche ai costi non di durata, trova peraltro conferma piena nel recente intervento legislativo (d.l.104/2023 , convertito con legge del 9 ottobre 2023 n.136), secondo cui , in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione indicata , continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 , vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, escluse dalla riduzione le imposte, e ciò nel rispetto del diritto dell'Unione Europea , come interpretato dalle pronunce della relativa Corte di Giustizia, a nulla rilevando l'inciso in ordine alla salvezza delle disposizioni civili in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, all'evidenza trattandosi di un profilo diverso dal riconosciuto diritto a retrocedere i costi.

Né incide al riguardo la recente sentenza della corte di giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21 , Unicredit Bank Austria), atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione , si è tenuto conto della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali , nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES , particolarità che giustifica un approccio (esegetico/ applicativo) differenziato, non potendo situazioni diseguali avere lo stesso regime.

Quanto alla supposta assoggettabilità dei finanziamenti di cui al ricorso esclusivamente alle norme di cui al dpr n.180/1950, è agevole replicare che il suo articolo art. 6 bis, introdotto dal D. Lgs . 19 settembre 2012 n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione si applicano le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e , dunque, anche la disposizione del suo art. 125 sexies che disciplina il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Puntualizzati tali profili giuridici e ristretta la valutazione di merito esclusivamente alla domanda di riconoscimento delle somme richieste, oggetto del reclamo e del ricorso, in coerenza col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc, pacificamente applicabile anche in questo procedimento, va precisato che il ricorrente chiede il rimborso delle quote non maturate relative alle commissioni di intermediazione e di distribuzione .

Entrambi sono costi *up front*, perché remunerano attività che cessano con la stipulazione del contratto. Applicandosi ad essi il criterio degli interessi, come precisato nella parte motiva che precede, competono per le prime € 1.6515,45 e per le seconde € 385,57 .

La somma relativa alla commissione di intermediazione è stata già rimborsata , come si desume dal conteggio estintivo. Il *quid pluris* richiesto dal ricorrente non è dovuto, in quanto determinato sulla base del criterio temporale , laddove va applicato quello della curva degli interessi, alla stregua di quanto precisato sopra.

Pertanto, può essere riconosciuta soltanto la somma di € 386,00 (previo arrotondamento dell'importo di € 385,57), oltre interessi dalla data del reclamo , come più volte precisato nelle decisioni dell'Abf.



Data la serialità delle controversie aventi per oggetto la materia trattata, non vanno attribuite le spese difensive, in sintonia con il costante orientamento dei Collegi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 386,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE